

Ordinanza concernente il pagamento di prestazioni economicamente di interesse generale a favore di ospedali pubblici e l'assunzione di perdite di guadagno degli ospedali quale provvedimento per far fronte alla pandemia COVID-19

Del 14 aprile 2020

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo: –

Modificato: –

Abrogato: –

emanata dal Governo il 14 aprile 2020

visto l'art. 48 della Costituzione cantonale¹⁾, l'art. 24 cpv. 2 lett. i della legge sulla cura degli ammalati²⁾ e l'art. 54 cpv. 2 della legge sanitaria³⁾

¹⁾ CSC [110.100](#)

²⁾ CSC [506.000](#)

³⁾ CSC [500.000](#)

I.

Art. 1 Oggetto

¹ L'ordinanza disciplina l'assunzione delle perdite di guadagno degli ospedali figuranti sugli elenchi degli ospedali del Cantone conformemente all'articolo 54 capoverso 2 della legge sanitaria¹⁾ da parte del Cantone nonché i sussidi del Cantone e dei comuni a favore degli ospedali pubblici per prestazioni economicamente di interesse generale conformemente all'articolo 6 in unione con l'articolo 19 capoverso 1 lettera e e lettera f in unione con l'articolo 24 capoverso 2 lettera i della legge sulla cura degli ammalati²⁾.

² Con l'assunzione delle perdite di guadagno da parte del Cantone si intende limitare gli effetti negativi della pandemia COVID-19 sulla situazione finanziaria degli ospedali e in tal modo garantire l'assistenza sanitaria nel Cantone a lungo termine.

Art. 2 Definizione delle prestazioni economicamente di interesse generale e delle perdite di guadagno

¹ I costi supplementari risultanti all'azienda a seguito della pandemia COVID-19, in particolare quelli per materiale di consumo (mascherine, abbigliamento di protezione, ecc.), materiale per effettuare i test sul personale sanitario, investimenti da attivare in conformità all'articolo 10 capoverso 5 OCPre³⁾ e approvati dall'Ufficio dell'igiene pubblica nonché spese supplementari per il personale sono considerati quali spese per la previdenza medica per situazioni d'emergenza e catastrofi ai sensi di prestazioni economicamente di interesse generale secondo l'articolo 24 capoverso 2 lettera i della legge sulla cura degli ammalati⁴⁾.

² Vengono definite quali perdite di guadagno le perdite di ricavi risultate nel settore ambulatoriale e in quello stazionario negli ospedali figuranti sugli elenchi degli ospedali del Cantone a seguito della pandemia COVID-19.

Art. 3 Riconoscimento delle spese per prestazioni economicamente di interesse generale

¹ Il riconoscimento di spese per prestazioni economicamente di interesse generale spetta all'Ufficio dell'igiene pubblica. Il relativo presupposto è costituito in particolare dal fatto che le spese vengano dichiarate con le seguenti indicazioni:

- a) data di registrazione;
- b) numero di giustificativo e/o numero di registrazione;
- c) conto di registrazione;
- d) testo di registrazione.

¹⁾ CSC [500.000](#)

²⁾ CSC [506.000](#)

³⁾ RS [832.104](#)

⁴⁾ CSC [506.000](#)

² Eventuali ricavi risultanti in relazione alla pandemia COVID-19 vengono compensati con le spese.

Art. 4 Calcolo delle perdite di guadagno

¹ Le perdite di guadagno degli ospedali figuranti sugli elenchi degli ospedali vengono calcolate sulla base dei ricavi da prestazioni stazionarie e ambulatoriali del 2019 dedotti i ricavi risultanti nel 2020. Si tiene adeguatamente conto delle riduzioni di spesa durante la pandemia COVID-19.

² Per la determinazione delle perdite di guadagno vengono considerate le remunerazioni delle assicurazioni sociali (LAMal, LAI, LAINF, LAM) e dei Cantoni. Ricavi derivanti da assicurazioni complementari e dal trattamento di pazienti che pagano di tasca propria non sono considerati nel calcolo delle perdite di guadagno.

³ Le perdite di guadagno degli ospedali figuranti sugli elenchi degli ospedali del Cantone dei Grigioni che hanno la propria sede al di fuori del Cantone dei Grigioni vengono indennizzate in riferimento a pazienti domiciliati nel Cantone dei Grigioni soltanto se il Cantone di ubicazione dell'ospedale indennizza le perdite di guadagno di ospedali situati nel Cantone dei Grigioni in riferimento a pazienti domiciliati nel suo Cantone. L'ammontare di questi indennizzi si conforma a quello del Cantone di ubicazione del relativo ospedale, tuttavia al massimo alle disposizioni della presente ordinanza.

⁴ Dalle perdite di guadagno vengono dedotti altri aiuti immediati, sussidi e indennizzi versati dai comuni, dal Cantone e dalla Confederazione oppure da terzi.

⁵ Le perdite di guadagno vengono assunte dal Cantone solo nella misura in cui non conducano a un EBITDA per il 2020 superiore allo 0 per cento per la durata del pregiudizio causato dalla pandemia COVID-19 e all'8 per cento in seguito. Per determinare l'EBITDA va applicato un valore medio calcolato sulla base della durata del pregiudizio. La durata del pregiudizio causato dalla pandemia viene definita sulla base della durata delle direttive formulate dalla Confederazione o dal Cantone nei confronti degli ospedali con riguardo:

- a) alle capacità per il trattamento di pazienti COVID-19;
- b) allo svolgimento di esami, trattamenti e terapie (interventi) medici.

⁶ Gli ospedali sono tenuti ad adottare tutte le misure che possono essere pretese da loro per la riduzione del danno.

Art. 5 Rimborso di sussidi per prestazioni economicamente di interesse generale e assunzione di perdite di guadagno da parte del Cantone

¹ La partecipazione del Cantone e dei comuni ai sussidi per prestazioni economicamente di interesse generale si conforma all'articolo 20 della legge sulla cura degli ammalati¹⁾.

¹⁾ CSC [506.000](#)

² Ai sensi dell'articolo 54 capoverso 2 della legge sanitaria¹⁾, il Cantone si fa carico delle perdite di guadagno degli ospedali conformemente all'articolo 4 nella misura del 90 per cento per quanto riguarda gli ospedali di medicina somatica acuta e nella misura del 100 per cento per quanto riguarda gli ospedali psichiatrici pubblici nonché gli ospedali privati ed extracantonali.

Art. 6 Pagamento provvisorio dei sussidi per prestazioni economicamente di interesse generale e assunzione delle perdite di guadagno

¹ Gli ospedali devono dichiarare le spese rilevanti per le prestazioni economicamente di interesse generale nonché le perdite di guadagno all'Ufficio dell'igiene pubblica bimestralmente, ogni volta entro il 5 del mese successivo, la prima volta il 5 maggio 2020.

² I pagamenti provvisori da parte del Cantone per prestazioni economicamente di interesse generale nonché per la copertura di perdite di guadagno vengono effettuati bimestralmente ogni volta il 15 del mese successivo, la prima volta il 15 maggio 2020 per i mesi di marzo e aprile 2020.

³ I pagamenti provvisori sono limitati al 2020, l'ultimo pagamento sarà effettuato il 15 gennaio 2021.

Art. 7 Esame e determinazione definitiva dei sussidi per prestazioni economicamente di interesse generale a seguito di perdite di guadagno

¹ L'Ufficio dell'igiene pubblica esamina le spese per prestazioni economicamente di interesse generale dichiarate dagli ospedali pubblici conformemente all'articolo 3 nonché le perdite di guadagno calcolate dagli ospedali conformemente all'articolo 4 in occasione dell'esame annuale dei dati statistici e finanziari.

² La determinazione definitiva dei sussidi del Cantone a favore delle spese sostenute dagli ospedali pubblici per prestazioni economicamente di interesse generale nonché la determinazione definitiva dell'assunzione di perdite di guadagno degli ospedali da parte del Cantone sarà effettuata dal Governo alla fine del 2021.

II.

Nessuna modifica in altri atti normativi.

III.

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

¹⁾ CSC [500.000](#)

IV.

La presente ordinanza entra in vigore con effetto retroattivo al 1° marzo 2020 e vale fino al 28 febbraio 2021.